

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma specifico pluriennale di ricerca e di sviluppo di sistemi esperti in statistica (DOSES)*COM(88) 410 def.**(Presentata dalla Commissione il 26 luglio 1988)**(88/C 203/06)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento Europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 130 K del trattato prevede che l'attuazione del programma quadro sia fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che l'informazione statistica può utilmente contribuire a definire, a controllare ed a seguire le attività economiche e l'espansione, compiti che, unitamente ad altri, l'articolo 2 del trattato assegna alla Comunità;

considerando che con decisione 87/516/Euratom, CEE, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) ⁽¹⁾, il Consiglio ha approvato lo sviluppo di strumenti statistici quale obiettivo che rientra nell'ambito dell'azione «Prospettiva e valutazione ed altre azioni di supporto (statistiche comprese)»;

considerando che è necessario incentivare le imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e sviluppo tecnologico, nonché di appoggiare i loro sforzi in materia di cooperazione;

considerando che è importante promuovere lavori aventi inconfutabile utilità per lo sviluppo delle statistiche, ma la cui redditività a breve termine non è garantita;

considerando che un coordinamento tra gli Stati membri consente di limitare le incompatibilità, le sovrapposizioni, le ridondanze;

considerando che, nell'attuale contesto di sviluppo delle reti di informazioni, segnatamente statistiche, la messa a punto di strumenti statistici risulta essere un complemento utile, se non addirittura indispensabile, per un'utilizzazione ottimale delle informazioni;

considerando che lo sviluppo di strumenti statistici consentirà di incrementare la produttività del lavoro;

considerando l'interesse insito nel generalizzare il ricorso all'informazione statistica facilitando l'accesso a detta informazione;

considerando che occorre promuovere uno sviluppo scientifico e tecnico equilibrato nell'ambito della Comunità al fine di rafforzarne la coesione economica e sociale;

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato un programma specifico di ricerca e di sviluppo di sistemi esperti in statistica per la Comunità economica europea, quale definito nell'allegato I, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

Articolo 2

L'importo degli stanziamenti di bilancio necessari all'esecuzione del programma è stimato a 4 milioni di ECU, ivi comprese le spese per il personale, riguardanti un effettivo di una persona (a partire dal 1990).

Articolo 3

Le modalità di realizzazione del programma sono definite nell'allegato I.

Articolo 4

La responsabilità dell'esecuzione del programma incombe alla Commissione, che nella sua messa in atto sarà assistita da un comitato consultivo di gestione e di coordinazione, istituito conformemente alle disposizioni della

decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (*).

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a negoziare, giusta l'articolo 130 N del trattato CEE, accordi con paesi terzi europei e organizzazioni internazionali, segnatamente con l'OCSE ed i suoi Stati membri, al fine di associarli integralmente o parzialmente al presente programma.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(*) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.

*ALLEGATO I**Allegato tecnico***RIASSUNTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO**

Le azioni riguardano l'uso di tecniche avanzate di trattamento dell'informazione in ambito statistico: in particolare le applicazioni di architetture di tipo sistema esperto all'insieme dei trattamenti statistici. Tali azioni tendono alla promozione di sistemi a base di conoscenza, che possano costituire le fondamenta sulle quali sviluppare dei sistemi esperti in vari settori della statistica.

Il programma è costituito da due parti. La parte I comprende l'organizzazione di azioni concertate; la parte II comprende progetti di ricerca e sviluppo ritenuti prioritari nel campo della statistica ufficiale. Essa è suddivisa in quattro temi.

PARTE I**Azioni concertate**

Le azioni concertate consistono nel coordinamento a livello comunitario delle attività che presentano un interesse generale per gli Stati membri. La Commissione metterà a disposizione una struttura atta a selezionare le azioni sulla base delle proposte presentate dagli ambienti interessati e che fornirà un'assistenza finanziaria nell'organizzazione di tali azioni.

Sono suscettibili di azioni concertate:

- i soggetti che, a causa della loro natura, presentano un carattere internazionale;
- i problemi che si pongono in modo simile nei diversi Stati membri (ed eventualmente presso i servizi della Commissione) e per i quali le parti possono trarre vantaggio da un'azione comune;
- i problemi che occorre risolvere per garantire una certa armonizzazione.

Tali azioni hanno quindi la caratteristica essenziale di consentire di affrontare di concerto settori che presentano un interesse comune per un numero minimo di partecipanti e di scambiarsi i risultati ottenuti.

Esse si concentrano su progetti atti a fornire risultati entro termini relativamente brevi (da 2 a 3 anni).

I partecipanti finanziano, per tali azioni, la parte di loro spettanza, ma saranno resi edotti dell'insieme dei risultati.

PARTE II

Azioni a spese ripartite

I lavori di ricerca saranno eseguiti nell'ambito di contratti a spese ripartite da stipulare con organismi di ricerca, imprese e altre organizzazioni residenti nella Comunità; in base a una regola generale, la Comunità si accolla al massimo il 50 % dei costi, mentre il resto è normalmente a carico dei contraenti. Per quanto concerne le università ed i centri di ricerca che realizzano progetti o azioni, la Comunità potrà accollarsi fino al 100 % dei costi supplementari per l'attuazione dell'azione. I lavori saranno condotti nei campi riportati in appresso.

Tema 1: Studio verticale: elaborazione di una catena completa di trattamento automatizzato dell'informazione, dalla raccolta alla diffusione, in un campo particolare (come prototipo per altri campi e come quadro di riferimento per gli altri temi).

Tema 2: Documentazione dei dati e dei metodi statistici.

Tema 3: Accesso all'informazione statistica.

Tema 4: Previsione

Modalità di attuazione

I contratti di cui alla parte I sono aggiudicati applicando la procedura della licitazione privata.

I contratti di cui alla parte II sono aggiudicati in applicazione della procedura della gara pubblica d'appalto. Essi prevedono la partecipazione di almeno due partner indipendenti uno dall'altro con sedi in Stati membri diversi. Il bando di gara viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO II

Ripartizione interna degli stanziamenti, fornita a titolo indicativo

(1989-1992)

	<i>(Milioni di ECU)</i>
Parte I: Azioni concertate	0,5
Parte II: Azioni a spese ripartite	3,0
Spese per personale e spese amministrative	0,5
	Totale 4,0